
REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PREVISTO DELL'ARTICOLO 92, COMMA 5
D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 e successive modifiche ed integrazioni

DECORRENZA DAL 24/11/2010

Articolo 1 – Oggetto - Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 92 – comma 5 – del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i., per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenzia relative a progettazione, direzione lavori, collaudo ed adempimenti in materia di sicurezza di opere e lavori pubblici.

2. Ai fini del presente regolamento si intendono acquisite le seguenti definizioni:

- Agenzia/AIPo: l'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- Codice: il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- Regolamento: il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 Aprile 2006, n. 163" approvato con DPR 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.;
- Fondo o incentivo per la progettazione: il compenso di cui all'art. 92 – comma 5 – del Codice
- RUP: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del Codice
- Scheda: la scheda di incarico e di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 3) del presente regolamento (allegata con il n. 1 al presente Regolamento per farne parte integrante)¹
- Tabella: la tabella di ripartizione in cui sono riportate le percentuali minime e massime di suddivisione della somma di cui all'art. 92 comma 5 del codice (allegata con il n. 2 al presente Regolamento per farne parte integrante)²
- CRE: il Certificato di Regolare Esecuzione di cui all'art. 141 del Codice
- Classifica: fase della procedura di realizzazione di un intervento in cui, previa consegna della documentazione necessaria, l'ufficio preposto assegna ad ogni opera (di norma, inserito nella programmazione, o urgente, oppure oggetto di perizia di somma urgenza) il relativo codice identificativo (es. CN-E-36/M), unico nell'archivio ex-MagisPo ed AIPo.

3. Si intendono richiamate le seguenti direttive e indicazioni del Direttore:

- Direttiva sull'individuazione, nomina e ambiti di azione dei RUP del 24/09/2009
- Indicazioni e indirizzi per le funzioni di sicurezza nei cantieri, di collaudazione ed espropriazioni del 08/11/2009

- Direttiva per il procedimento di “Verifica di conformità tecnico amministrativa della progettazione – (importo lavori: fino a 20 milioni di euro)” del 17/01/2011
- Direttiva in materia di “somme urgenze” del 16/02/2011
- Direttiva in materia di “Codice intervento programmazione” e “Classifica dei lavori” del 29/09/2011
- Direttiva “in materia di incentivo, riferita al periodo transitorio” in pari data del presente Regolamento

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. La disciplina di cui al presente Regolamento riguarda i lavori individuati dall'articolo 3, comma 8, del Codice.

2. L'azione dell'Agenzia, pur articolata su una serie di funzioni, attività, iniziative di carattere strutturale e non strutturale, operativo e gestionale, si rende manifesta e riconoscibile con la concreta realizzazione di opere pubbliche nel settore della difesa del suolo. Tutto il personale in servizio, ciascuno e nell'ambito delle specifiche mansioni assegnate, svolgendo le proprie attività contribuisce pertanto, in misura generale, al conseguimento del suddetto obiettivo di realizzazione di opere pubbliche.

L'incentivo attribuibile alla realizzazione dell'opera viene suddiviso, conseguentemente, in due quote: la prima (quota generale annua), da assegnare a tutto il personale (Comparto e P.O., Dirigenza, Direzione), la seconda specifica (quota firmatari) da attribuire a fronte della sostanziale assunzione di uno specifico ruolo nell'arco della realizzazione della singola opera pubblica, cui corrisponda l'accettazione di una – ancorché parziale - responsabilità. Pertanto il RUP, nella formulazione della Scheda, avrà cura di elencare – in particolare tra i suoi diretti collaboratori – tutti i dipendenti che, in ragione della complessità del progetto, risultano “coinvolti” nella gestione anche amministrativa dell'intervento.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,

- il maturarsi dell'incentivo per la porzione di quota firmatari riferibile alla fase di progettazione è subordinato all'avvenuto affidamento e al conseguente provvedimento di impegno di spesa a favore del soggetto che realizza i lavori;
- per la porzione di quota firmatari riferibile alla fase di esecuzione (compresa la redazione di eventuali perizie di variante debitamente autorizzate), il maturarsi dell'incentivo è subordinato al provvedimento di approvazione del CRE o del certificato di collaudo;
- il concreto riconoscimento dell'incentivo (quota generale e quota firmatari), di norma, si determina con il completamento dell'opera progettata cioè con il provvedimento finale che accerti la spesa complessivamente sostenuta per la esecuzione dell'intervento.

4. In casi particolari, quando AIPo usufruisca di specifici finanziamenti per la sola progettazione di opere i cui stanziamenti non risultano ancora disponibili, potrà procedersi al riconoscimento dell'incentivo relativamente alla sola fase di progettazione; in tali casi il maturarsi dell'incentivo è subordinato al provvedimento di approvazione del progetto da parte dell'Autorità competente.

5. Non è applicabile – sulla base del presente regolamento - l'erogazione di incentivo relativamente ad acquisti di forniture e/o ad appalti di servizi.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche agli interventi attuati attraverso le forme dei global service, accordi quadro (art. 59 del Codice e smi) e finanza di progetto (art. 153 del Codice e smi) con le specificazioni contenute negli articoli che seguono, in relazione alle effettive attività richieste da tali forme di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 3 – Destinazione dell'incentivo

1. La quota generale annua dell'incentivo è destinata a tutto il personale dell'Agenzia³. Per ciascun intervento, sull'incentivo complessivo, calcolato in base all'aliquota di cui all'articolo 5, comma 3 del presente regolamento – eventualmente ridotto, nel caso di attività affidate all'esterno – viene riservata una quota generale di progetto come di seguito indicato:

- per lavori di importo in appalto fino a € 500.000,00, la quota generale di progetto è pari al 25% dell'incentivo medesimo;
- per lavori di importo in appalto superiore, oltre alla parte calcolata come precede, per l'importo eccedente i 500.000,00 €, la ulteriore parte di quota generale di progetto è calcolata in ragione del 45% dell'incentivo.

La quota generale annua è la sommatoria delle quote generali dei singoli progetti per i quali siano maturate le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel corso dell'anno di riferimento. Tale quota è ripartita nell'ambito dei rispettivi fondi incentivanti (parte variabile) e distribuita con le modalità connesse alla valutazione di risultato del personale, delle P.O., della dirigenza e della direzione, nel primo anno utile successivo a quello di riferimento.

La ripartizione tra i vari fondi (Comparto, P.O., Dirigenza, Direzione) segue il criterio della quota capitaria, sulla base della presenza in servizio del personale di AIPo, nell'anno di riferimento, nei rispettivi comparti.

2. La quota firmatari dell'incentivo è destinata al personale dell'Agenzia che, avendone titolo e competenze, è impegnato - per ogni singolo intervento - nelle attività direttamente connesse e funzionali alla realizzazione di un intervento, in funzione delle responsabilità assunte nell'ambito delle attività stesse, secondo la ripartizione indicata nella Scheda; l'assunzione di responsabilità deve concretizzarsi con la sottoscrizione e/o la sigla di un documento di progettazione, di un provvedimento o un atto o un verbale, anche con valenza interna, di un documento di contabilità o un atto di collaudo, di una disposizione o comunicazione funzionale alla esecuzione dell'intervento. Sulla base di tale principio, il RUP – con avvallo del Dirigente competente - effettua la scelta del personale da inserire nella scheda.

Tra i soggetti aventi diritto rientrano anche i dipendenti di altri enti pubblici qualora l'Agenzia se ne avvalga nell'ambito o ad integrazione dei propri uffici. In tal caso l'incentivo verrà erogato a favore dell'ente di appartenenza. Nella Scheda andrà indicato, oltre al nominativo del dipendente titolato, anche l'Ente di appartenenza in modo da facilitare l'individuazione del beneficiario a cui sarà erogato l'importo totale spettante.

Qualora un altro ente pubblico chieda di avvalersi di personale tecnico dell'Agenzia, l'incentivo resta a carico dell'ente e verrà erogato in base ai criteri e alle modalità previsti dalla regolamentazione dell'ente stesso. Detto incentivo sarà erogato all'Agenzia che provvederà alla liquidazione ai dipendenti interessati. L'Agenzia si riserva di non autorizzare il personale richiesto, in relazione a motivati impedimenti organizzativi o legati ai carichi di lavoro, ovvero a incompatibilità o inopportunità dello svolgimento del richiesto avvalimento.

La quota firmatari dell'incentivo è di norma destinata ai seguenti soggetti:

- il RUP e i suoi collaboratori quali: assistenti, ufficiale rogante e suo sostituto, collaboratori amministrativi che firmino o siglino verbali, atti e provvedimenti, il responsabile delle procedure espropriative, gli incaricati delle comunicazioni agli osservatori regionali, i tecnici incaricati della verifica progettuale (art. 47 del Regolamento), i componenti delle commissioni di gara.
- i progettisti e i collaboratori alla progettazione⁴, compreso il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)
- il direttore dei lavori e i collaboratori alla direzione dei lavori (art. 147-150 del Regolamento), compreso il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
- i collaudatori o il firmatario del certificato di regolare esecuzione e loro collaboratori. Qualora la commissione di collaudo sia esterna, il RUP può comunque individuare,

d'intesa con la commissione medesima, personale interno che svolga funzioni di assistenza alla commissione di collaudo.

Si ribadisce che l'inserimento del dipendente nella quota firmatari deve corrispondere all'assunzione di una parte di responsabilità - ancorché accessoria e marginale - nel processo di realizzazione di un intervento.

3. La gradazione del fondo, nell'ambito delle percentuali di cui alla Tabella, deve essere determinata e motivata in base alle competenze e professionalità richieste per il compito affidato e il grado di responsabilità personalmente assunto.

4. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto annualmente al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 4 – Quota firmatari - Conferimento degli incarichi e procedimento

1. In fase di programmazione dell'elenco annuale dei lavori, il Direttore o i Dirigenti competenti, individuano ai sensi di Legge e secondo i criteri indicati nella Direttiva del 24/09/2009, il RUP di ogni intervento.

2. All'avvio di ogni progettazione, Il RUP provvede, col visto del Dirigente competente se diverso, alla compilazione della Scheda, indicando l'elenco nominativo del personale di cui all'art. 3 comma 2 ed attribuendo a ciascuna figura la relativa percentuale di ripartizione del fondo. La Scheda andrà compilata in ogni sua parte, anche qualora il nominativo di alcuni ruoli non sia ancora stato definito. Nella Scheda devono essere indicate le eventuali previsioni del costo totale delle prestazioni professionali esternalizzabili.

3. Il RUP medesimo può, col visto del Dirigente competente se diverso, modificare o integrare il gruppo di lavoro di cui al comma precedente. L'attribuzione dell'incentivo sarà stabilita in correlazione al lavoro eseguito a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto.

4. Il RUP medesimo, col visto del Dirigente competente se diverso, prima dell'approvazione del progetto eventualmente aggiorna la Scheda. Nelle premesse della determina di approvazione del progetto va inserito espresso richiamo della compilazione della Scheda.

5. Nel caso di redazione di perizie di variante e suppletive, il RUP col visto del Dirigente competente se diverso, provvederà ad aggiornare la Scheda con particolare riferimento all'eventuale maggior importo imputato al costo dell'opera conseguente alla perizia.

6. Il RUP medesimo, col visto del Dirigente competente se diverso, prima dell'approvazione degli atti di contabilità finale o di collaudo, eventualmente aggiorna le Scheda di cui al comma 2 o comma 4 (ad esempio a seguito di avvicendamento del personale nella DL) ridefinendo gli importi degli incentivi.

7. Le schede di cui al comma 2, le eventuali successive integrazioni o variazioni di cui ai commi precedenti dovranno risultare regolarmente e tempestivamente assunte al protocollo dell'Agenzia e saranno inviate al personale coinvolto. La sola Scheda di cui al comma 6 sarà trasmessa all'ufficio liquidazione incentivo presso il Settore AFC⁵ per i successivi provvedimenti - in particolare per il provvedimento finale di accantonamento della spesa complessivamente sostenuta e per la successiva liquidazione.

8. La Scheda trasmessa all'ufficio liquidazione incentivo, deve essere firmata dal Dirigente competente nell'apposito spazio "*visto si liquida*". In mancanza di tale firma non si provvederà alla liquidazione. Con detto visto il Dirigente competente si assume la responsabilità della correttezza dei dati esposti nella Scheda, nonché della corrispondenza dei medesimi al Regolamento di ripartizione.

9. A tutte le nomine si deve procedere tenendo conto della professionalità e specifica competenza richieste in relazione al singolo lavoro da progettare, applicando criteri di equa ripartizione degli incarichi e – per quanto compatibile con le esigenze di efficienza nelle attività dell’Agenzia – di rotazione fra il personale disponibile all’interno dell’Agenzia.

10. Si ribadisce che le funzioni di cui si tratta costituiscono - per il personale che abbia i necessari requisiti professionali – un obbligo di prestazione che prescinde dal riconoscimento dell’incentivo.

Articolo 5 – Costituzione e accantonamento dell’incentivo

1. L’ammontare dell’incentivo è calcolato sull’importo lavori posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza e al netto dell’I.V.A. L’incentivo va calcolato anche sulla parte delle somme a disposizione che prevedano lavori da affidare separatamente dall'appalto principale. In tale specifica eventualità è facoltà del RUP predisporre una ulteriore Scheda separata riferita ai lavori non principali.

2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo sono previste nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico di progetto, alla voce “*Spese tecniche per incentivo ex art. 92 Dlgs 163/2006 e s.m.i.*”. La percentuale del fondo da indicare nel quadro economico di progetto è sempre pari al 2,00 % dei lavori. I quadri economici successivi a quello di progetto potranno riportare la somma effettivamente destinata all’incentivo⁶. L’impegno della somma necessaria per l’incentivo come desumibile dalla scheda finale viene disposto – di norma - contestualmente alla determina che accerta la spesa effettivamente sostenuta per il singolo intervento (articolo 2, comma 3, terzo alinea).

3. L’aliquota da attribuire ai soggetti di cui all’articolo 3 commi 1 e 2, in adesione alle disposizioni vigenti, viene articolata in funzione della tipologia e complessità dell’opera e viene quantificata sino alle seguenti quote massime:

Tipologia dell’opera	Aliquota
A - Somma urgenza / pronto intervento	Sino a 1,5%
B - Intervento di manutenzione	Sino a 1,8%
C - Intervento strutturale	Sino a 1,9%
D - Intervento complesso	Sino a 2,0%

A - Ai sensi Art. 176 del DPR 207/2010 e della Direttiva in materia di “somme urgenze” del 16/02/2011

B – Gli interventi di manutenzione sono quelli descritti alle lettere A), B) e C) dell’Allegato A nella determina direttoriale n. 651 del 29/06/2010, oltre agli interventi di ordinaria manutenzione del patrimonio edilizio dell’Agenzia.

C - Per intervento strutturale si intende la realizzazione di una nuova opera con l’impiego di tecniche consuete per le attività di AIPo (es.: opere in terra, scogliere, pennelli, repellenti, palificate in legname, diaframmi arginali bentonitici o in cemento, ecc.)

D - Per intervento complesso si intende la realizzazione di una nuova opera con spiccate caratteristiche tecniche che impegnino il progettista e il DL su tecnologie non consuete per AIPo; con presenza di strutture in ca / cap / acciaio, ovvero con opere elettromeccaniche, ovvero con impianti tecnologici.

4. In caso di contratti misti in cui i lavori siano prevalenti rispetto a servizi e/o forniture e chiaramente identificabili in sede contrattuale, il fondo deve essere correlato alla sola quota a base di gara relativa ai lavori.

5. In caso di lavori di manutenzione affidati nell'ambito di contratti di "Global Service" sarà erogata la quota parte dell'incentivo relativa alle prestazioni svolte di volta in volta dal personale dell'Agenzia (sola DL, DL e progettazione, ecc). L'incentivo sarà erogato solo in caso di lavori di manutenzione straordinaria, unica casistica in cui il personale dell'Agenzia svolge prestazioni di cui sopra.

6. In riferimento agli interventi attuati attraverso le forme della "finanza di progetto" (art. 153 del Codice) viene riconosciuta una quota di incentivo relativa esclusivamente alle attività del RUP, dei relativi collaboratori, di verifica del progetto e di collaudo o assistenza al collaudo. Le quote di applicazione sono riportate nella Scheda specificatamente elaborata per tale fattispecie di esecuzione dell'intervento.

7. In ogni caso l'ammontare del Fondo deve intendersi comprensivo dell'onere relativo all'IRAP e degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Agenzia ("Oneri riflessi").

Articolo 6 – Modalità di conteggio dell'incentivo

1. La quota dell'incentivo di ogni singola opera viene ripartita tra i vari soggetti interessati a conclusione delle attività tecnico – amministrative connesse alla realizzazione dell'intervento.

La quota generale del fondo destinata a tutto il personale dell'Agenzia sarà calcolata secondo quanto indicato all'art. 3 comma 1, facendo riferimento all'ammontare dell'incentivo al netto della eventuale riduzione per la tipologia delle opere, ma al lordo delle eventuali riduzioni conseguenti ad esternalizzazioni di attività.

La quota del fondo destinata ai soggetti firmatari (art. 3 comma 2) viene ripartita, attribuendo a ciascuna funzione prevista nella Tabella, una quota compresa nell'intervallo di valori indicato nella Tabella stessa. Il totale delle quote attribuite, in valore percentuale, non può – ovviamente – eccedere il 100% del totale disponibile.

2. Qualora l'attività svolta (interamente dal personale interno) non preveda l'intero ciclo di progettazione, l'incentivo riferito alla quota parte di progettazione, posto pari a 100 il caso di espletamento dei tre livelli – preliminare, definitivo ed esecutivo – subirà un ridimensionamento in relazione all'attività effettivamente svolta, così come di seguito indicato:

a) progetto preliminare dal 20% al 40%; progetto definitivo dal 50% al 80%; progetto esecutivo dal 10% al 30%⁷.

b) per il progetto preliminare posto a base di gara l'aliquota è determinata dal 40 % al 60%.

c) per il progetto definitivo posto a base di gara l'aliquota è determinata dall'80% al 90%.

3. Qualora alcune attività di assistenza al RUP (ai sensi art 10 comma 7 del Codice e art. 10 comma 5 del Regolamento), di progettazione, direzione lavori o collaudo vengano affidati all'esterno, l'incentivo costituente la quota firmatari verrà ridimensionato, in relazione al residuale impegno del personale interno, su indicazione del Dirigente competente, nell'ambito dei seguenti valori:

- nel caso di incarichi esterni di supporto al RUP la relativa percentuale verrà decurtata almeno del 25%

- nel caso di incarichi esterni di progettazione e/o direzione lavori la percentuale relativa verrà decurtata almeno del 40% se trattasi di assistenza e almeno del 80% se trattasi di affidamento della titolarità della funzione (firma come progettista – firma come DL)

- nel caso di incarichi di collaudo affidati a professionisti esterni, la percentuale massima

indicata nella Tabella verrà decurtata del 5%.

4. La quota dell'incentivo – al netto della eventuale riduzione in relazione alla tipologia di opera - non destinata al personale interno entra a far parte delle economie di spesa, nel senso che rappresenta una quota non più disponibile dello stanziamento iniziale.
5. In tutti i casi in cui l'iter di realizzazione dovesse venire bloccato, l'opera non completata o parzializzata, le attività di cui si tratta interrotte, il Consiglio degli Apicali (formato da tutti i Dirigenti apicali di AIPo, alla presenza del Direttore – denominato anche Top7) valuterà se e in quale misura procedere all'erogazione dell'incentivo.

Articolo 7 - Liquidazione del fondo

1. Le risorse finanziarie finalizzate al pagamento del fondo vengono accantonate nel quadro economico del progetto per il loro intero ammontare, calcolato secondo l'art. 5. La corretta quantificazione del fondo da corrispondere viene effettuata a consuntivo per procedere al successivo impegno che verrà ripartito a favore dei dipendenti AIPo inseriti nella scheda per la quota firmatari e dei rispettivi fondi incentivanti per la quota generale.
2. Per gli interventi realizzati da AIPo in qualità di Ente attuatore, con gestione delle risorse finanziarie a carico di altre Amministrazioni, il finanziamento delle somme destinate ad incentivo viene reperito comunque sullo stanziamento dell'intervento, previa trasferimento ad AIPo, da parte dell'Amministrazione interessata, delle necessarie risorse quantificate come al comma 1.
3. La somma destinata all'incentivo degli interventi attuati attraverso le forme della finanza di progetto vengono accantonate nell'ambito del finanziamento pubblico, se esistente; diversamente la somma destinata all'incentivo andrà inserita nel quadro dei fabbisogni finanziari a carico del proponente. La liquidazione del compenso potrà essere disposta con ripartizione su base annua, qualora la durata prevista dell'intervento superi i tre anni.
4. L'erogazione del fondo – quota firmatari - sarà effettuata a cura del Settore Risorse Umane, indicativamente nel primo trimestre successivo alla data del provvedimento di accertamento della spesa complessivamente sostenuta per il singolo intervento. L'erogazione del fondo – quota generale – verrà liquidata annualmente contestualmente alla liquidazione del fondo di produttività a partire dall'anno successivo a quello di riferimento.
5. Ribadita la necessità di un'attenta formulazione delle Schede, la Direzione potrà effettuare verifiche a campione sulla adeguata applicazione delle procedure sviluppate, anche ai fini della ottimizzazione delle medesime.

Articolo 8 – Termini

1. La liquidazione dell'incentivo viene proposta dal Dirigente competente contestualmente alla adozione del provvedimento con il quale viene approvato il quadro economico finale (QEF) dell'intervento che determina la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del medesimo. Nel caso in cui risulti programmata e finanziata la sola progettazione di un intervento, il relativo incentivo potrà essere liquidato con il provvedimento che dà atto dell'approvazione del progetto da parte dell'Autorità competente.
2. Con il provvedimento che approva il QEF viene dato atto che il Dirigente competente, nel sottoscrivere la Scheda, ne certifica la formulazione conforme al presente Regolamento.
3. È facoltà del Dirigente competente – limitatamente a progetti con importo di lavori al lordo superiore a un milione di euro, e comunque per appaltati aggiudicati con procedura aperta – proporre la liquidazione di un acconto, pari all'80% della quota di incentivo relativo alla sola progettazione, agli aventi diritto qualora, per motivi non collegabili alla qualità del progetto, il

provvedimento finale di determinazione della spesa complessiva non sia ancora intervenuto dopo un numero di mesi, dal mese di adozione del provvedimento di impegno della somma per i lavori principali, pari al rapporto tra l'importo lordo di lavori ed espropri e 1 milione di euro, moltiplicato per il fattore 12.

Articolo 9 – Proprietà dei progetti

I progetti elaborati dal personale dell'Ente restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Agenzia.

Articolo 10 – Casi di esclusione del compenso

L'incentivo non verrà liquidato o, se già liquidato, verrà posto a rimborso a carico dei beneficiari, nel caso in cui ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 132 - comma 1 lett. e) – del D.Lgs. 163/2006, ovvero in caso di comportamenti che l'Agenzia motivatamente consideri come lesivi dell'interesse dell'Agenzia stessa.

Articolo 11 –Entrata in vigore, disposizioni abrogate e finali

1. Il presente Regolamento, con il quale sono assunti dall'amministrazione le modalità ed i criteri di ripartizione contrattati con le organizzazioni sindacali, si applica agli interventi classificati dopo il 24/11/2010 .Per i lavori classificati in data precedente, si farà riferimento alla Direttiva "in materia di incentivo, riferita al periodo transitorio".
2. I termini di cui all'art. 7 comma 4 potranno subire ritardi in relazione ai carichi di lavoro dell'ufficio gestione incentivo e alla messa a punto degli applicativi di gestione e trattamento dei dati.
3. Le valutazioni quantitative, le percentuali e le quote di ripartizione inserite nel presente Regolamento, discendono da attente e ripetute simulazioni e verifiche, intendendo ispirarsi a principi di equità, di corretta premialità e di trasparenza. RUP e Dirigenza sono comunque attori essenziali per interpretare e rendere reali i suddetti principi. Ciò non toglie che il primo anno di applicazione del Regolamento potrebbero suggerire adeguamenti o correzioni che la Direzione si riserva di apportare. A tal proposito, come di consueto, la scrivente Direzione resta disponibile per valutare la circostanziata opportunità di apportare modifiche al testo del presente regolamento.

<<< --- >>>

Il Direttore

Dott. Ing. Luigi Fortunato

NOTE

¹ La Scheda contiene, oltre ai dati generali dell'opera (classifica, importo stanziamento, tipologia dell'opera, ecc), i nominativi del personale firmatario (Art. 3 comma 2 del presente regolamento) e le relative percentuali di ripartizione. La stessa è suddivisa in tra parti: RUP ,Progettisti, Esecuzione.

² La Tabella contiene, per ciascuna delle tipologie di opere individuate all'art. 5 comma 3 del presente regolamento, l'intervallo della percentuale di ripartizione fra i gruppi firmatari (RUP, progettisti, direzione lavori, collaudatori e relativi collaboratori).

³ Per personale dell'Agenzia avente diritto al fondo si intendono i dipendenti – a tempo pieno o parziale – assunti a tempo indeterminato o determinato e i lavoratori interinali, compresi i dipendenti dell'Ufficio Gestione Navigazione Lombarda in ruolo speciale transitorio presso l'Agenzia. Rimangono esclusi i lavoratori con contratto di lavoro a progetto. Per i dipendenti ex- ARNI (dal 01/02/2010 Settore Navigazione Interna - AIPo) si rimanda all'Art. 3 comma 2.

⁴ Collaboratori alla progettazione: il personale con mansioni e competenze tecniche o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione di elaborati del progetto fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: la redazione di rapporti e studi ambientali; le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, compresi i rilievi, misurazioni, picchettazioni, e relative relazioni, ecc.

⁵ L'Ufficio liquidazione incentivo non avrà il compito di verificare la correttezza di ciascuna scheda – compito questo affidato al RUP con avallo del Dirigente competente. Il predetto Ufficio potrà eseguire controlli a campione per accertare la corretta applicazione del presente regolamento.

⁶ Per facilitare l'esatta quantificazione delle somme a disposizione per la corresponsione dell'incentivo si suggerisce un esempio per la definizione di tali importi. Se i lavori a base di gara (compresi gli oneri per la sicurezza) sono pari a € 1.000.000,00 e rientrano nella tipologia di "intervento di manutenzione", le "Spese tecniche per incentivo ex art. 92 Dlgs 163/2006 e smi" da indicare tra le somme a disposizione nel quadro economico di progetto saranno pari al 2,00% di € 1.000.000,00 e pertanto pari a € 20.000,00. L'aliquota che sarà attribuita nella Scheda ai soggetti di cui all'articolo 3 sarà pertanto pari ad un massimo di 1,8% di € 1.000.000,00 e cioè pari ad un massimo di € 18.000,00. La rimanente quota parte (0,2%) costituirà economia.

⁷ Qualora, in rapporto alla specifica tipologia dei lavori da progettare, non vengano formalmente sviluppati livelli progettuali preliminari a quello finale, la quota-parte dell'incentivo riferito ai livelli precedenti viene comunque attribuita all'ultimo livello progettuale.